

Prof. D'Andrea Stefano, Prof. Ferrari Vincenzo, Prof.ssa Ugas Anna Paola, non costituiti in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 24 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Giuseppe Werther Romagno, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Murgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in presso lo studio del medesimo legale, via Tiziano n. 3;

contro

à degli Studi di , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , domiciliata in presso gli uffici della medesima, via Dante n. 23;
la Commissione Giudicatrice del Concorso bandito dall'à degli Studi di con D.R. 202 del 14 febbraio 2019 per la classe di concorso 12A1, profilo SSD IUS/01;

nei confronti

Corrado Chessa, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco e Pierfrancesco Caput, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Anna Paola Ugas, Stefano D'Andrea, Carlo Pilia e Vincenzo Ferrari non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 480 del 2019:

- con il ricorso introduttivo:

a- del Decreto Rettoriale Rep. n. 393/2019 del 3 aprile 2019 (Class. VII/1) di "Nomina commissione procedura selettiva libera di chiamata di un professore Ordinario, Dipartimento di Giurisprudenza, settore concorsuale 12/A1 (profilo SSD IUS/01) (D.R. 202/2019) - cod. proc. ords_0219_12/A1", con cui l'à statale degli Studi di ha provveduto alla nomina della Commissione

giudicatrice del concorso bandito con Decreto Rettoriale Rep. n. 202/2019 del 14 febbraio 2019 (Class. VII/1) nella seguente composizione di professori ordinari: prof. Cristiano Cicero, componente interno, del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di ; prof. Raffaele Caterina, componente esterno, del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università statale di Torino; prof.ssa Manolita Francesca, componente esterno, del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università statale del Salento;

b- della nota del 22 maggio 2019 del Rettore dell'Università statale degli Studi di , di rigetto dell'istanza di riconsulazione per incompatibilità della commissione giudicatrice presentata dal ricorrente in data 2 maggio 2019;

c- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali rispetto a quelli specificamente impugnati, compresi per quanto occorrer possa:

d- il richiamato (dall'art. 6 del bando di concorso e dalla nota rettorale del 22 maggio 2019) *“Regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'Università di ai sensi delle disposizioni della legge n. 240/2010”* approvato con Decreto Rettoriale n. 426 del 15 febbraio 2017, modificato con successivo D.R. n. 618 del 10 luglio 2018, nonché lo stesso bando di concorso che all'art. 6 richiama il medesimo Regolamento, nella parte in cui si possa ritenere che disciplinino le cause di incompatibilità e di riconsulazione dei commissari di concorso senza includervi quelle di cui agli artt. 35, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 165/2001, 6 bis del L. 241/1990, 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

e- la delibera del 20 marzo 2019 (non conosciuta) del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di , che ha provveduto ad indicare il prof. Cristiano Cicero quale componente interno della commissione giudicatrice, e la rosa dei tre docenti esterni ai fini del sorteggio da parte del Senato Accademico;

f- le operazioni di sorteggio del primo commissario esterno prof. Raffaele Caterina compiute nella seduta del 26 marzo 2019 (non conosciuta) dal Senato

Accademico dell'Università degli Studi di , dalla rosa dei tre nominativi indicati dal Dipartimento di Giurisprudenza;

g- le operazioni di sorteggio dalla lista degli aspiranti commissari per l'ASN della prof.ssa Manolita Francesca compiute nella seduta del 26 marzo 2019 (non conosciuta) dal Senato Accademico dell'Università degli Studi di ;

-- con ricorso per motivi aggiunti del 20 agosto 2019:

h- del Decreto Rettorale Rep. n. 652/2019 dell'11 giugno 2019 (Class. VII/1) con cui *“il prof. Vincenzo Ferrari, professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi della Calabria, è [stato] nominato componente interno della Commissione giudicatrice della procedura selettiva libera di chiamata di un professore Ordinario, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, per il settore concorsuale 12/A1– (profilo SSD IUS/01), bandita con D.R. 202/2019, in sostituzione del prof. Cristiano Cicero”*;

i- della nota del 2 agosto 2019 del Rettore dell'Università statale degli Studi di di rigetto dell'istanza di ricusazione per incompatibilità e conflitto di interessi della nuova commissione giudicatrice, presentata dal ricorrente in data 11 luglio 2019;

l- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali rispetto a quelli specificamente impugnati, compresi per quanto occorrer possa, in particolare:

m- la convocazione del 30 maggio 2019, da parte del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di , prof. Cristiano Cicero, del Consiglio ristretto del Dipartimento di Giurisprudenza con unico ordine del giorno la sostituzione del commissario interno, il medesimo prof. Cristiano Cicero, con il prof. Vincenzo Ferrari;

n- la delibera del 6 giugno 2019 del Consiglio ristretto del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di , che ha provveduto ad indicare il prof. Vincenzo Ferrari quale nuovo componente interno della commissione

giudicatrice già richiesto con il primo ricorso per motivi aggiunti del 20 agosto 2019,

-- con il secondo ricorso per motivi aggiunti del 13 novembre 2019:

o- del verbale del 9 settembre 2019, pubblicato il 12 settembre 2019, della prima seduta della Commissione giudicatrice con cui è stata approvata la definizione dei criteri di valutazione dei candidati ammessi alla procedura concorsuale;

p- dell'allegato "A", pubblicato il 23 ottobre 2019, al verbale (non conosciuto) della terza seduta del 4 ottobre 2019 della commissione giudicatrice, contenente i giudizi collegiali sui candidati;

q- della relazione finale, pubblicata il 23 ottobre 2019, sui lavori svolti dalla Commissione giudicatrice con deliberazione della graduatoria generale di merito;

r- del decreto rettorale rep. n. 1185/2019 del 23 ottobre 2019 class. VII/1, pubblicato il 23 ottobre 2019, con cui *"sono [stati] approvati gli atti della procedura selettiva"* e la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione: 1) prof. Chessa Corrado, 2) prof.ssa Ugas Anna Paola, 3) prof. Pilia Carlo, 4) prof. D'Andrea Stefano, 5) prof. Romagno Giuseppe Werther;

s- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali rispetto a quelli specificamente impugnati, compresi per quanto occorrer possa, in particolare:

t- dei verbali (tutti non conosciuti): - della seconda seduta del 19 settembre 2019 della commissione giudicatrice, di valutazione delle pubblicazioni, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati ammessi alla procedura concorsuale; - della terza seduta del 4 ottobre 2019 della commissione giudicatrice, di completamento della valutazione delle pubblicazioni, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati ammessi alla procedura concorsuale e di formulazione dei giudizi collegiali sui candidati; - della quarta

seduta dell'8 ottobre 2019 della commissione giudicatrice, di valutazione comparativa finale e deliberazione della graduatoria generale di merito;

z- del richiamato (dall'art. 6 del bando di concorso) "Regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'Università di Padova ai sensi delle disposizioni della legge n. 240/2010" approvato con Decreto Rettorale n. 426 del 15 febbraio 2017, modificato con successivo D.R. n. 618 del 10 luglio 2018, unitamente al bando di concorso nel punto cui (all'art. 6) prevede che la commissione di concorso sia composta di tre (e non cinque) professori di prima fascia e che essi siano individuati con le modalità di cui all'art. 8 del ridetto Regolamento: ossia col sorteggio limitato ai soli membri esterni (non anche del commissario interno);

-- con il terzo ricorso per motivi aggiunti del 23 dicembre 2019:

aa- della delibera del 20 novembre 2019 del Consiglio ristretto del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova, che ha formulato la proposta al C.d.A. della chiamata del prof. Corrado Chessa;

bb- della delibera, non conosciuta, del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova, di chiamata del prof. Corrado Chessa;

cc- del decreto rettorale dell'Università degli Studi di Padova, di nomina del prof. Corrado Chessa e la sua immissione in ruolo;

dd- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali rispetto a quelli specificamente impugnati.

Quanto al ricorso n. 24 del 2020

-- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1) del Regolamento di Ateneo allegato al Decreto Rettorale n. 426 del 15 febbraio 2017;

2) del Bando di concorso per 1 posto di professore ordinario, bandito dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova, per il settore concorsuale 12/A1 (profilo SSD IUS/01), con D.R. n. 202 del 14.2.2019;

3) di tutti verbali relativi ai lavori della commissione di concorso e, segnatamente, quelli del: a) 9 settembre 2019; b) 19 settembre 2019 c) 4 ottobre 2019 d) 8 ottobre 2019;

4) del decreto del Rettore dell'Università di n. 1185/2019 pubblicato il 23 ottobre 2019 di approvazione degli atti del concorso;

5) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale;

-- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14 gennaio 2020:

6) della proposta di chiamata del prof. Corrado Chessa, eseguita dal Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di , deliberata il 21 novembre 2019;

7) della chiamata del prof. Corrado Chessa da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di , non conosciuta dal ricorrente;

8) del decreto di nomina del prof. Corrado Chessa da parte del Rettore dell'Università degli Studi di ,

ove occorrer possa

9) delle modifiche al Regolamento di Ateneo allegato al Decreto Rettorale n. 426 del 15 febbraio 2017 apportate con Decreto del Rettorale n. 618/2018 del 10 luglio 2018.

-- per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti il 29 aprile 2020:

del decreto di nomina del prof. Corrado Chessa da parte del Rettore dell'Università degli Studi di n. 73 del 16 gennaio 2019.

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi e di Corrado Chessa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 settembre 2020 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e quanto segue.

FATTO

Ricorso n. 480/2019

1. Con Decreto Rettorale n. 202 del 14 febbraio 2019 l'Università degli Studi di ha indetto, tra l'altro, un concorso per 1 posto di professore ordinario per il settore concorsuale 12/A1 (profilo SSD IUS/01) del Dipartimento di Giurisprudenza.

2. Alla selezione, oltre al ricorrente, hanno preso parte anche i professori Corrado Chessa, Giuseppe Werther Romagno, Stefano D'Andrea e Anna Paola Ugas.

3. Con Decreto Rettorale Rep. n. 393/2019 del 3 aprile 2019 (Class. VII/1) l'Università degli Studi di ha provveduto alla nomina della Commissione concorsuale nella seguente composizione di professori ordinari:

- prof. Cristiano Cicero, componente interno, del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di ;

- prof. Raffaele Caterina, componente esterno, del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università statale di Torino;

- prof.ssa Manolita Francesca, componente esterno, del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università statale del Salento.

4. Espone il ricorrente che tutti e tre i predetti commissari di concorso sono componenti del Senato accademico dei rispettivi Atenei di (prof. Cicero), di Torino (prof. Caterina) e del Salento (prof.ssa Manolita).

5. Con il ricorso introduttivo del giudizio il prof. Pilia ha impugnato tale provvedimento lamentandone l'illegittimità per incompatibilità dei commissari nominati in quanto tutti appartenenti all'organo di direzione politica dell'Amministrazione di appartenenza, come tali, “...portatori di interessi estranei, legati alla gestione politica dell'organo direttivo di appartenenza, idonei a comprometterne la funzione di esecutori imparziali del giudizio tecnico sui candidati nella selezione universitaria...”.

Da ciò, infatti, a suo avviso, deriverebbe un insanabile pregiudizio del principio di imparzialità dell'azione amministrativa nello svolgimento delle procedure concorsuali.

6. Il ricorrente ha inoltre impugnato la nota rettorale del 22 maggio 2019 con la quale è stata rigettata l'istanza di ricusazione da lui stesso presentata in relazione a tali profili di incompatibilità dei predetti commissari.

7. Con D.R. n. 652/2019 dell'11 giugno 2019, su indicazione del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza (verbale 16/19 del 6 giugno 2019), il prof. Cristiano Cicero (dimessosi dall'incarico) veniva sostituito con un altro commissario, il prof. Vincenzo Ferrari (ordinario nell'à della Calabria).

8. La commissione di concorso, nella composizione modificata dopo la sostituzione del prof. Cristiano Cicero, era dunque costituita dai professori Raffaele Caterina, ordinario nell'à di Torino; Vincenzo Ferrari, ordinario nell'à della Calabria e dalla prof.ssa Francesca Manolita, ordinaria nell'à del Salento.

9. Anche nella sua nuova composizione, tuttavia, la Commissione giudicatrice non è stata ritenuta correttamente composta dal prof. Pilia che, con ricorso per motivi aggiunti, ne ha contestato sotto diversi profili l'illegittimità, impugnando altresì la reiezione anche della sua seconda istanza di ricusazione.

10. Nella prima seduta del 9 settembre 2019, dopo aver visionato l'elenco dei partecipanti alla selezione e non avendo ravvisato motivi di astensione, i commissari hanno determinato i criteri di valutazione dei candidati stabilendo quanto segue:

“Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche la Commissione utilizzerà i seguenti criteri:

1) Coerenza con le tematiche del settore concorsuale;

2) Apporto individuale nei lavori in collaborazione;

3) *Qualità della produzione scientifica valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;*

4) *Collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane e riviste di rilievo nazionale e internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare,*

5) *Rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore scientifico disciplinare;*

6) *Varietà delle tematiche trattate.*

I commissari hanno stabilito inoltre i seguenti parametri di valutazione:

a) *La Commissione nella valutazione delle pubblicazioni presentate dovrà tenere conto della loro distribuzione sotto il profilo temporale.*

Per la valutazione dei titoli scientifici e didattici, la Commissione si atterrà ai seguenti parametri:

1) *Partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi;*

2) *Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati;*

3) *Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;*

4) *Attribuzione di incarichi di insegnamento a livello universitario o collaborazioni ad attività di ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei o istituti di ricerca nazionali o internazionali.*

5) *Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica.*

Sono ulteriori criteri di valutazione la comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca, la capacità di attrarre finanziamenti competitivi, almeno in qualità di responsabile locale e la capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico.

Al fine della formulazione del giudizio di ciascun candidato, la Commissione terrà conto anche di quanto indicato dal Dipartimento richiedente relativamente all'impegno didattico, scientifico che il professore chiamato dovrà svolgere.

La Commissione al termine dei lavori e sulla base degli esiti della valutazione, con motivata deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, redige una graduatoria di merito ponendo al primo posto il candidato più qualificato ...”.

11. All'esito dell'attività di valutazione, nella seduta dell'8 ottobre 2019, la Commissione ha formulato, all'unanimità, la seguente graduatoria di merito:

- 1) prof. Corrado Chessa
- 2) prof. Anna Paola Ugas
- 3) prof. Carlo Pilia
- 4) Stefano D'Andrea;
- 5) Giuseppe Werther Romagno.

12. Il 23 ottobre 2019, il Rettore dell'Ateneo di , ha approvato la graduatoria con Decreto n. 1185/2019, successivamente trasmesso al Dipartimento di Giurisprudenza per la chiamata del prof. Corrado Chessa.

13. Il prof. Pilia ha impugnato tale atto, unitamente a quelli della procedura concorsuale specificati in epigrafe, con impugnazione aggiuntiva del 13 novembre 2019.

14. Successivamente il procedimento ha avuto ulteriore corso con adozione di una serie di atti procedurali anch'essi impugnati dal ricorrente con terzo ricorso per motivi aggiunti del 23 dicembre 2019.

15. In particolare con quest'ultima impugnazione il ricorrente ha contestato la legittimità:

- a) della delibera del 20 novembre 2019 del Consiglio ristretto del Dipartimento di Giurisprudenza dell'à degli Studi di , che ha formulato la proposta al C.d.A. della chiamata del prof. Corrado Chessa;

b) della delibera, non conosciuta, del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di , di chiamata del prof. Corrado Chessa;

c) del decreto rettorale, non conosciuto, dell'Università degli Studi di , di nomina del prof. Corrado Chessa e la sua immissione in ruolo.

16. Concludeva quindi il prof. Pilia chiedendo l'annullamento di tutti gli atti impugnati con ogni conseguente pronuncia, anche in ordine al rimborso delle competenze di causa e del contributo unificato.

17. Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l'Università degli Studi di che, con articolate memorie, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.

18. Si è altresì costituito in giudizio il prof. Chessa che, con scritti difensivi, ha replicato alle argomentazioni del ricorrente chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con vittoria delle spese.

19. In particolare, nel corso dell'udienza di trattazione, il legale del controinteressato ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse per la mancata impugnazione dell'atto finale del procedimento costituito dal decreto rettorale n. 73 del 16 gennaio 2020 di nomina del controinteressato prof. Corrado Chessa a professore ordinario per il Settore Concorsuale 12/A1 – .

RICORSO N. 24/2020

20. Con tale ricorso il prof. Romagno ha impugnato i provvedimenti del predetto procedimento concorsuale per i seguenti motivi:

1) Illegittimità del Regolamento dell'Università degli Studi di , allegato al Decreto Rettoriale n. 426 del 15.2.2017, per violazione dell'art. 18, comma 1, legge n. 240 del 30.12.2010 (cd. legge Gelmini): secondo il ricorrente l'art. 5 del Regolamento impugnato sarebbe in contrasto con l'art. 18 della Legge n. 240/2010 in quanto, diversamente da quanto stabilito dalla lettera d) della predetta disposizione, non detterebbe le regole generali e astratte per la disciplina di tutti i concorsi dell'Ateneo ma delegherebbe, di volta in volta, alle

single commissioni di concorso, il compito di individuare le regole della loro specifica selezione (come avvenuto anche nel concorso oggi impugnato, nel quale i criteri di valutazione sono stati determinati dalla Commissione nella prima seduta del 9 settembre 2019).

Così facendo, l'Ateneo avrebbe rinunciato illegittimamente a dettare la normativa di carattere generale e astratto valida per tutte le selezioni dell'Ateneo, dando spazio a disparità di trattamento tra i vari concorsi da essa banditi.

2) Illegittimità dell'art. 9 del Regolamento dell'Ateneo, allegato al Decreto Rettorale n. 426 del 15.2.2017, ritenuto generico e lesivo della Carta Europea dei Ricercatori e dell'art. 18 della legge n. 240/2010 (cd. legge Gelmini): in quanto l'art. 9 del Regolamento dell'Ateneo, ove afferma che *“la commissione provvede ad esprimere i giudizi comparativi dei candidati sulla base della valutazione delle pubblicazioni scientifiche del curriculum e dell'attività didattica svolta ...”*, recherebbe una formula di stile non in grado di soddisfare l'esigenza imprescindibile che i criteri di valutazione siano realmente prefissati in modo chiaro ed esaustivo, come richiesto, oltretutto, dall'art. 18 della legge n. 240/2010 e dalla Carta Europea dei Ricercatori.

3) Illegittimità dell'art. 8 del Bando di selezione, per violazione dell'art. 5 del Regolamento di Ateneo, allegato al Decreto Rettorale n. 426 del 15.2.2017, per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'Ateneo degli Studi di , ai sensi delle disposizioni della legge 30.12.2010, n. 240: in quanto il concorso impugnato è stato regolamentato da criteri di valutazione creati *ad hoc* dalla commissione in violazione dell'art. 5 del Regolamento dell'Ateneo, per il quale è il Bando di selezione che deve contenere *“l'eventuale indicazione in ordine ai criteri generali di valutazione cui la commissione di selezione dovrà attenersi”*.

4) Violazione degli artt. 3 e 97, comma 1, della Costituzione per lesione del principio di uguaglianza, imparzialità nella loro esplicitazione della regola

dell'anonimato nei pubblici concorsi: in quanto i criteri di valutazione dei candidati sarebbero stati determinati dalla Commissione solo dopo che le domande di partecipazione al concorso erano pervenute presso l'Amministrazione e quando già erano noti i nominativi dei candidati e le pubblicazioni da esaminare.

5) Violazione di Legge (art. 3, legge n. 241/1990) per carenza di motivazione e di corretta istruttoria ed eccesso di potere per errore nei presupposti e manifesta illogicità: in quanto benché a fini valutativi il ricorrente avesse presentato 3 monografie e 9 articoli su riviste di classe A, la Commissione gli ha immotivatamente valutato una sola monografia e 2 “interventi in volume collettivo o curato da altri autori”, senza esplicitare in alcun modo il ragionamento svolto per arrivare a tali conclusioni.

6) Violazione di legge (art. 18, legge n. 240/2010) ed eccesso di potere per mancata o comunque insufficiente predeterminazione dei criteri di valutazione - Violazione di legge (art. 3, legge 241/1990): in quanto i criteri di valutazione sarebbero stati determinati dalla commissione giudicatrice in modo talmente generico da renderli, di fatto, inesistente. Infatti, i commissari si sarebbero limitati a elencare i criteri senza indicare il peso da riconoscere a ciascuno di essi, non consentendo di appurare in che termini sia avvenuta la valutazione del candidato e delle sue pubblicazioni.

7) Violazione di legge (art. 3, legge 241/1990), violazione del Bando ed eccesso di potere per disparità di trattamento: in quanto benché il bando avesse stabilito che il numero massimo di pubblicazioni valutabile fosse 12, dalla relazione finale risulta che al vincitore ne sarebbero state considerate 13.

21. Concludeva quindi il ricorrente chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese.

22. Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l'Università di che, con articolate memorie, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.

23. Si è altresì costituito in giudizio il prof. Chessa che, con scritti difensivi, ha replicato alle argomentazioni del ricorrente chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con vittoria delle spese.

24. Con ricorsi per motivi aggiunti successivamente depositati il prof. Romagno ha esteso, con le integrazioni precisate, i motivi di impugnazione anche ai successivi atti della procedura concorsuale adottati dall'amministrazione universitaria.

25. In vista dell'udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

26. All'udienza pubblica del 16 settembre 2020, sentiti i difensori delle parti, le cause sono state poste in decisione.

1. Devono essere preliminarmente riuniti i due ricorsi che sono stati proposti in relazione alla stessa procedura concorsuale e che sono legati da evidenti vincoli di connessione sia soggettiva che oggettiva.

1.1. Per ragioni di ordine sistematico il Collegio ritiene di prendere le mosse dall'esame del ricorso n. 24/2020 proposto dal prof. Romagno che ha impugnato (anche) le disposizioni del regolamento universitario in forza delle quali è stata regolamentata e si è svolta la procedura concorsuale, per la chiamata di un professore ordinario del Dipartimento di Giurisprudenza per il settore concorsuale 12/A1 (profilo SSD IUS/01), sfociata nel decreto rettorale di nomina del prof. Corrado Chessa.

In particolare il prof. Romagno ha sostenuto l'illegittimità non solo delle valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice con riguardo ai candidati partecipanti al concorso indetto dall'Ateneo degli Studi di ma anche di tutti gli altri atti della procedura selettiva compreso, in particolare, il bando di concorso e, quale atto presupposto, il "Regolamento di Ateneo allegato al Decreto Rettorale n. 426 del 15 febbraio 2017", come successivamente modificato, lamentando - in via derivata - l'illegittimità dell'intera procedura concorsuale.

2. Il prof. Romagno sostiene, infatti, che il Regolamento dell'Università degli Studi di sarebbe illegittimo nella parte in cui, anziché dare corretta applicazione alle prescrizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010 n. 240 (c.d. legge Gelmini), che ha voluto delegare a ciascuna Università il compito di predeterminare, con apposito regolamento, le regole generali e astratte da applicare in tutti i concorsi dell'ateneo per le valutazioni dei candidati, ha in sostanza delegato alle singole commissioni di concorso il compito di individuare, di volta in volta, le regole della loro specifica selezione (come infatti accaduto anche nel concorso oggi impugnato, nel quale, come previsto dall'art. 8 del bando, i criteri di valutazione sono stati determinati dalla Commissione nella prima seduta del 9 settembre 2019).

3. Con tale motivo il ricorrente, nella sua qualità di partecipante alla procedura selettiva, oltre a perseguire l'interesse finale al conseguimento del bene della vita sotteso all'impugnazione, fa valere, dunque, anche l'interesse strumentale alla riedizione della procedura valutativa nell'ambito della quale potrebbe avere la possibilità di ottenere l'utilità auspicata.

4. La censura deve essere accolta.

5. Le modalità di reclutamento del personale docente universitario sono oggi definite dalle disposizioni della legge 30 dicembre 2010 n. 240 (c.d. legge Gelmini).

L'art. 18 di tale testo normativo stabilisce testualmente (per quanto qui rileva):

“Le Università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:

...

d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica degli studiosi di cui alla lettera b). Le à possono stabilire il numero massimo delle pubblicazioni in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b), e accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera...”.

Le à, quindi, con proprio regolamento, devono dettare i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica degli studiosi partecipanti alle selezioni per accedere ai posti di professore di prima e seconda fascia.

5. La finalità della disposizione, contenuta nella riforma dell'accesso alle cattedre universitarie, è stata - dichiaratamente - quella di favorire la trasparenza e la regolarità delle procedure concorsuali di selezione del corpo docente, spesso, in passato, balzate agli onori della cronaca per vicende - anche penalmente rilevanti - concernenti il loro svolgimento.

6. In particolare – per quanto qui occupa - la ricordata prescrizione normativa tende a risolvere uno dei profili di maggiore criticità delle procedure concorsuali, ossia quello della fissazione di criteri oggettivi e trasparenti di valutazione dei candidati.

7. Con essa si è inteso, quindi, sottrarre tale incombenza alle commissioni giudicatrici affidandola - in termini generali - alla potestà regolamentare dell'à, demandando per contro alle commissioni nominate soltanto l'attività di specificazione e dettaglio dei criteri indicati nel regolamento.

8. Orbene, In relazione alla citata prescrizione della legge n. 240/2010 l'art. 9 del Regolamento dell'à di stabilisce (per quanto qui interessa):

“1. La Commissione provvede ad esprimere il giudizio comparativo dei candidati sulla base della valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del

curriculum e dell'attività didattica svolta e, per le discipline per cui è prevista attività assistenziale convenzionata, dell'esperienza professionale posseduta, nonché tenendo conto del profilo didattico e scientifico, ed eventualmente assistenziale, indicati dal Dipartimento che ha richiesto il posto. Per le procedure relative alla chiamata di professori associati, i candidati saranno convocati per una discussione sui temi di ricerca trattati nelle pubblicazioni presentate o per una lezione sugli stessi temi. Il giudizio espresso sulla discussione o sulla lezione concorrerà alla formulazione del giudizio complessivo sui candidati.

2. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione nella prima riunione e resi pubblici sul sito web dell'Ateneo per almeno cinque giorni, durante i quali la Commissione non potrà riunirsi.”

8.1. Nella sostanza, dunque, la disposizione regolamentare richiamata, pur finalizzata a dare attuazione alla riforma del 2010, ha mantenuto (vedi il chiaro tenore del 2° comma) la vecchia impostazione di affidare alla Commissione il compito di determinare i criteri di valutazione dei candidati, dettando soltanto, al primo comma, indicazioni di massima sui criteri di valutazione, peraltro testualmente riprodotte del dettato normativo.

8.2. Dette indicazioni di massima, peraltro, attesa la loro portata estremamente generica e priva di contenuti immediatamente applicabili, impongono necessariamente una successiva attività compilativa, affidata come detto alla commissione nominata, che non può ritenersi di mera specificazione e integrazione costituendo, piuttosto, un'attività di vera e propria determinazione dei criteri di valutazione.

Con la conseguente persistente criticità rappresentata, appunto, dall'affidare alle singole commissioni di concorso la fissazione in concreto dei criteri di valutazione dei candidati.

9. Vi è anche un ulteriore profilo potenzialmente idoneo ad integrare l'illegittimità paventata dal ricorrente.

10. Come in ogni procedura concorsuale, infatti, dopo aver esaminato l'elenco nominativo dei candidati partecipanti alla selezione, i commissari sono stati chiamati - prima del compimento di qualunque atto della procedura - a dichiarare di non avere alcun vincolo di parentela o affinità entro il 4° grado incluso con i candidati e fra loro e, inoltre, l'insussistenza di cause di astensione di cui all'art. 51 del C.P.C. (vedi verbale del 9 settembre 2019).

11. Nel momento in cui la Commissione ha provveduto a stabilire i criteri di valutazione, dunque, era già a conoscenza dei nominativi dei partecipanti alla selezione.

12. E' vero, come afferma l'amministrazione, che in tale fase la Commissione si è limitata a consultare l'elenco degli ammessi inviato dal Settore Concorsi Personale Docente dell'ateneo e non ha anche esaminato le domande di concorso nelle quali sono riportati i titoli e le pubblicazioni dei candidati, ma in ragione del numero particolarmente esiguo dei partecipanti (cinque) e del ristretto bacino dei potenziali aspiranti al posto messo a concorso, tutti ampiamente conosciuti o conoscibili anche per la loro attività accademica e bibliografica, in una tipologia concorsuale connotata da una amplissima discrezionalità dell'attività valutativa della Commissione giudicatrice, una puntuale applicazione della legge Gelmini avrebbe scongiurato in radice i dubbi prospettati dal ricorrente in ordine ai criteri concretamente fissati dalla Commissione.

13. Ciò, ovviamente, prescinde da ogni valutazione sul successivo operato della Commissione giudicatrice del concorso in questione.

14. Quel che rileva è che la prescrizione del regolamento universitario, diversamente da quanto imposto dalla norma di riforma del procedimento concorsuale di chiamata dei professori universitari, non contiene quei necessari

elementi generali di trasparenza di governo della procedura volti a limitare i pericoli di alterazione della genuinità del risultato della selezione.

15. In particolare tale regolamento non detta, come dovrebbe - in termini generali e astratti - i criteri di valutazione dei candidati da applicare a tutti i concorsi dell'Ateneo, suscettibili di integrazione in relazione alle specifiche procedure concorsuali da parte degli organi dei diversi dipartimenti, liberando conseguentemente da tale incombenza la commissione giudicatrice, chiamata soltanto a darne applicazione o comunque a dettare disposizione di mera specificazione o di dettaglio.

16. Ciò comporta, dunque, l'accoglimento dei relativi motivi di ricorso, con assorbimento di ogni ulteriore censura.

17. Non può peraltro non essere evidenziata la possibile fondatezza anche del sesto motivo di ricorso con il quale il ricorrente ha sostenuto che i criteri di valutazione determinati dalla Commissione giudicatrice risultavano troppo generici, essendosi i commissari limitati a elencare i criteri senza indicare il peso da riconoscere a ciascuno di essi e non consentendo, conseguentemente, di appurare in che termini sia avvenuta la valutazione dei candidati che ha poi determinato il giudizio espresso.

18. L'illegittimità della indicata disposizione regolamentare (e quella conseguente del bando di concorso) determinano, in via derivata, la caducazione di tutti gli atti della procedura concorsuale in esame, compreso il decreto rettorale di nomina del controinteressato impugnato in via aggiuntiva.

19. Il ricorso deve essere quindi accolto nei termini indicati.

20. L'esito del ricorso n. 24/2020, che ha determinato l'annullamento degli atti generali presupposti della procedura concorsuale, con conseguente caducazione di tutti gli atti del concorso (dal bando al decreto di nomina del vincitore) determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso n.

480/2019, sostanzialmente incentrato sugli atti di nomina della Commissione giudicatrice e sulle valutazioni da essa espresse sui concorrenti.

21. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei giudizi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti n. 480/2019 e n. 24/2020, come in epigrafe proposti:

- accoglie il ricorso n. 24/2020 e, per l'effetto, annulla gli atti e i provvedimenti impugnati.

- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso n. 480/2019.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Dante D'Alessio, Presidente

Tito Aru, Consigliere, Estensore

Antonio Plaisant, Consigliere

L'ESTENSORE

Tito Aru

IL PRESIDENTE

Dante D'Alessio

IL SEGRETARIO